



### IN QUESTA EDIZIONE

1. Il calcolo e l'utilizzo del credito d'imposta concesso alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l'acquisto di gas naturale
2. La proroga del termine per la rivalutazione dei terreni/partecipazioni

**1**

### **Il calcolo e l'utilizzo del credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l'acquisto di gas naturale**

Per soggetti IVA

Con la nostra newsletter n. 8/2022 Vi avevamo già informati circa il credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l'acquisto di gas naturale. Ai fini operativi Vi informiamo che tali crediti d'imposta devono essere calcolati da parte di ogni impresa e possono essere goduti entro il 31.12.2022 senza di dover effettuare un'apposita richiesta/comunicazione.

I codici tributo da utilizzare in sede di compensazione nel modello F24 sono i seguenti:

- per chi non ha un forte consumo di energia elettrica (art. 3, D.L. n. 21/2022): 6963, anno 2022, per il credito d'imposta (12% dei costi per la componente energia elettrica) per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022 da parte delle imprese (con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e che hanno registrato un aumento del costo medio per kW ora di almeno il 30% rispetto al primo trimestre del 2019);
- per chi non ha un forte consumo di gas naturale (art. 4, D.L. n. 21/2022): 6964, anno 2022, per il credito d'imposta (20% dei costi per la componente energia gas) per l'acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022 da parte delle imprese, qualora i

- prezzi medi di riferimento del mercato infra-giornaliero MIGAS (del primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto ai prezzi del medesimo trimestre 2019);
- per chi ha un forte consumo di energia elettrica: 6960, anno 2022, per il credito d'imposta (20% dei costi della componente energia elettrica) per l'acquisto di energia elettrica nel primo trimestre 2022 (sono le imprese indicate nel Decreto del MISE del 21.12.2017, scaricabile in Internet al seguente link: [https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto\\_ministeriale\\_21\\_dicembre\\_2017\\_%20agevolazioni\\_imprese\\_energivore.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf)), ex art. 15, DL n. 4/2022, alle seguenti condizioni:
    - il consumo annuo sia superiore ad un GW ora (gigawatt ora);
    - aumento del costo medio per kW ora della componente energia elettrica di almeno il 30% nel quarto trimestre 2021 rispetto al quarto trimestre del 2019;
    - esercizio di un'attività secondo gli allegati 3 o 5 della Comunicazione della Commissione UE 2014/C 200/01 (allegati scaricabile nel seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:200:FULL&from=FR>) o di essere compresi negli elenchi delle imprese ad alto consumo energetico della CSEA relativi agli anni 2013/2014 (elenco per il 2013 scaricabile nel seguente link: [https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco\\_Energivori\\_2013\\_del\\_27-11-19.pdf](https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco_Energivori_2013_del_27-11-19.pdf)) mentre per il 2014 l'elenco è scaricabile nel seguente link: [https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco\\_Energivori\\_2014\\_del\\_18-02-22.pdf](https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco_Energivori_2014_del_18-02-22.pdf)).
  - per chi ha un forte consumo di energia elettrica: 6961, anno 2022, per il credito d'imposta (25% della componente dell'energia elettrica) per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022 (che sono le imprese indicate nel Decreto del MISE del 21.12.2017, scaricabile in Internet al seguente link: [https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto\\_ministeriale\\_21\\_dicembre\\_2017\\_%20agevolazioni\\_imprese\\_energivore.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf)), ex art. 4, DL n. 17/2022, alle seguenti condizioni:
    - il consumo annuo sia superiore ad un GW ora (gigawatt ora);
    - aumento del costo medio per kW ora della componente energia elettrica di almeno il 30% nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre del 2019;
    - esercizio di un'attività secondo gli allegati 3 o 5 della Comunicazione della Commissione UE 2014/C 200/01 (scaricabile nel seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:200:FULL&from=FR>) o di essere compresi negli elenchi delle imprese ad alto consumo energetico della CSEA relativi agli anni 2013/2014 (per il 2013 scaricabili nei seguenti link: [https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco\\_Energivori\\_2013\\_del\\_27-11-19.pdf](https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco_Energivori_2013_del_27-11-19.pdf)) mentre per il 2014 scaricabili nei seguenti link: [https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco\\_Energivori\\_2014\\_del\\_18-02-22.pdf](https://energivori.csea.it/Energivori/pdf/elenco/Elenco_Energivori_2014_del_18-02-22.pdf)).

- per chi ha un forte consumo di gas (art. 5, DL n. 17/2022): 6962, anno 2022, per il credito d'imposta (20% della componente dell'energia gas) per l'acquisto di gas naturale da parte delle imprese di forte consumo di gas nel secondo trimestre 2022, alle seguenti condizioni:
  - il consumo di gas naturale nel primo trimestre 2022 dev'essere di almeno 23.645,5 metri cubi;
  - aumento prezzi di riferimento del gas, pubblicato con riferimento al primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019, di almeno il 30%;
  - esercizio di un'attività secondo l'allegato 1 del Ministero per il passaggio ecologico "MiTE" (scaricabile al seguente link: [https://www.ambientesicurezzaweb.it/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/dm\\_541\\_21\\_12\\_2021.pdf](https://www.ambientesicurezzaweb.it/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/dm_541_21_12_2021.pdf)).

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante e ai fini di predisporre la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli, Vi chiediamo di voler compilare un apposito prospetto di calcolo, del quale Vi abbiamo predisposto una bozza in formato Excel, scaricabile al seguente link <https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2022/05/Vorlage-Strom-Gas-bozza-energia-elettrica-gas.xlsx>. Facciamo presente che ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante possono essere presi in considerazione solamente la componente dell'energia elettrica e/o del gas naturale (senza costi accessori, come imposte, spese, sovvenzioni, ecc.). Vi chiediamo inoltre di voler inviare tale prospetto compilato, insieme alle relative fatture utilizzate, al nostro consulente di riferimento ai fini di una ulteriore verifica; chi si dovesse avvalere costantemente di un consulente energetico, ovviamente coinvolgerlo su tale tematica

Vi ricordiamo che i modelli F24, mediante i quali verranno compensati - entro l'anno 2022 - i menzionati crediti d'imposta, devono transitare tramite il portale Entratel o Fisconline; a riguardo siamo a disposizione per l'invio tramite il portale Entratel, in veste di intermediario abilitato. L'importo dei crediti spettanti non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In caso di utilizzo del credito d'imposta mediante cessione del credito a terzi, tale cessione dovrà avvenire entro il 31.12.2022 e necessita anche di un visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (come p.e. di un dottore commercialista e pertanto vi possiamo assistere anche a riguardo).

**2**

## **La proroga del termine per la rivalutazione dei terreni/partecipazioni**

Per tutti i clienti

Vi informiamo, che il termine per la rivalutazione dei terreni/partecipazioni, fissato al 15.06.2022, è stato prorogato al 15.11.2022. Ricordiamo che la rivalutazione può essere effettuata da persone fisiche, da società semplici, da enti non commerciali e da società estere senza attività d'impresa in Italia.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

